

Sez. 1, Sentenza n. 771 del 06/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996 ) Rv. 203988

Presidente: Valiante M. Estensore: Vancheri A. Imputato: Tron. (Diff)  
(Annulla con rinvio, Trib. Sorv. Torino, 4 aprile 1995).

Istituti di prevenzione e di pene - (ordinamento penitenziario) - Misure alternative alla detenzione  
- Affidamento in prova al servizio sociale - Prognosi negativa - Giudizio di pericolosità del soggetto  
- Valutazione dei meri precedenti penali - Sufficienza - Esclusione.

In materia di concessione di misure alternative alla detenzione, l'eventuale prognosi negativa deve basarsi su un giudizio di pericolosità del soggetto e non può essere ancorata al semplice riferimento ad un dato meramente estrinseco, come i precedenti penali, a meno che essa non si accompagni ad altri elementi che dimostrino la impossibilità di formulare fondatamente la previsione che il condannato non torni a commettere ulteriori reati.

\*\*\*

Sez. 1, **Sentenza n. 15064 del 06/03/2003** Cc. (dep. 31/03/2003 ) Rv. 224029

Presidente: **Santacroce G.** Estensore: **Vancheri A.** Imputato: **Chiara. P.M. Mura A.** (Conf.)

(Rigetta, Trib. Sorv. Catania, 12 giugno 2002).

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Parametri di riferimento utilizzabili - Indicazione - Globalità del giudizio nell'ambito del carattere progressivo del trattamento - Necessità.

Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sè determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità (nella specie, rapina aggravata e sequestro di persona) e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell'eventuale previa esperienza di permessi-premio.

\*\*\*

Sez. 1, **Sentenza n. 705 del 02/02/1996** Cc. (dep. 07/03/1996 ) Rv. 203890

Presidente: **La Cava P.** Estensore: **Belfiore S.** Imputato: **Della Corte.** (Conf)

(Annulla, senza rinvio, Pres. Trib. Sorv. Napoli, 18 maggio 1995).

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale  
- Richiesta - Allegazione di documentazione atta a provare la possibilità di lavoro - Necessità - Esclusione - Decreto di inammissibilità della richiesta, motivato con la mancata indicazione dell'attività lavorativa da svolgere - Illegittimità.

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere - Richiesta di affidamento in prova al servizio sociale - Decreto di inammissibilità per mancata indicazione dell'attività lavorativa da svolgere - Legittimità - Esclusione.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, poiché l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario non prevede alcun obbligo di allegare alla richiesta documentazione atta a costituire prova della possibilità di lavoro dell'interessato (documentazione che, d'altra parte, ben può essere prodotta anche all'udienza camerale, soggetta alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.), è da considerare illegittima la declaratoria di inammissibilità di detta richiesta, pronunciata sull'assunto della mancata indicazione dell'attività lavorativa che il richiedente avrebbe svolto, in caso di concessione del beneficio.

\*\*\*

Sez. 1, **Sentenza n. 261 del 18/01/1996 Cc.** (dep. 21/02/1996 ) Rv. 203825

**Presidente: Valente V. Estensore: Vancheri A. Imputato: Forte.** (Conf)

(Rigetta, Trib. Torino, 25 luglio 1995).

Istituti di prevenzione di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Strumento di risocializzazione - Osservazione della personalità - Comportamento del condannato - Decisività - Comportamento formalmente corretto, ma indifferente alle attività trattamentali - Insussistenza del presupposto dell'affidamento - Ragione.

L'affidamento in prova al servizio sociale costituisce uno strumento di risocializzazione del condannato, per il quale è decisiva l'osservazione della personalità sulla base del comportamento attuale. Conseguentemente, non sussiste il presupposto dell'affidamento stesso, allorquando, malgrado il comportamento formalmente corretto, venga rilevata l'indifferenza del soggetto alle attività trattamentali offertegli e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione.

\*\*\*

Sez. 1, **Sentenza n. 6634 del 15/12/1995 Cc.** (dep. 02/02/1996 ) Rv. 204365

**Presidente: Saccucci B. Estensore: Mocali P. Imputato: Tomov.** (Conf)

(Rigetta, Trib. Sorv. Milano, 1 marzo 1995).

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Semilibertà - Condizioni - Prognosi favorevole sul reinserimento sociale del condannato - Necessità - Atteggiamento del condannato rispetto alle pregresse condotte criminose - Rilevanza.

L'affidamento in prova e la semilibertà possono essere disposti solo quando il Tribunale giunga ad una prognosi positiva sulle possibilità di reinserimento del condannato nella vita sociale, tale prognosi è legittimamente esclusa quando questi, pur mantenendo una condotta carceraria corretta, non sia pervenuto a una revisione critica del proprio passato continuando a sostenere la propria innocenza pur non assumendo alcuna iniziativa processuale per ottenere la revisione del giudizio. Non si richiede con ciò al condannato una confessione postuma, ma un rifiuto netto della pratica criminale quale indispensabile premessa per un giudizio prognostico favorevole sul comportamento futuro in caso di riacquisizione della libertà.

\*\*\*

Sez. 1, *Sentenza* n. 48147 del 26/11/2003 Cc. (dep. 17/12/2003 ) Rv. 226472

*Presidente: Sossi M. Estensore: Fabbri G. Imputato: Lapadula. P.M. Di Enzo C. (Diff.)*

(Annulla senza rinvio, Trib. Sorv. Bari, 11 febbraio 2003).

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Soggetto condannato per illecito edilizio - Imposizione, come prescrizione, della demolizione del fabbricato abusivo - Legittimità - Esclusione.

Fra le prescrizioni che accompagnano l'affidamento in prova al servizio sociale non può ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate, non rientrando una tale prescrizione nel novero di quelle tipizzate dall'art. 47, commi quinto, sesto e settimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto "ordinamento penitenziario").

\*\*\*

Sez. 1, *Sentenza* n. [320](#) del 13/01/1999 Cc. (dep. 16/03/1999 ) Rv. 212712

*Presidente: Pirozzi E. Estensore: Losana C. Imputato: Rodi. (Diff.)*

(Annulla in parte con rinvio, Trib. Sorv. Bologna, 12 maggio 1998).

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale -.Revoca - Determinazione della residua pena da espiare - Non considerazione del periodo trascorso in affidamento come pena espiata - Possibilità - Valutazione e motivazione approfondita e puntuale - Necessità.

Il tribunale di sorveglianza, in presenza di comportamenti particolarmente gravi e che riverberino i loro effetti anche sulla valutazione del periodo trascorso dal soggetto in regime di affidamento in prova, può, nel revocare tale misura, ritenere che, almeno in parte, detto periodo non vada considerato come pena espiata. In tal caso, però, la valutazione e la motivazione debbono essere molto approfondite e puntuali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, l'ordinanza di revoca pronunciata dal tribunale di sorveglianza nella parte in cui, trattandosi di soggetto che era stato sorpreso a bordo di un'autovettura in compagnia di un pregiudicato ed in possesso di un'arma da sparo, aveva per ciò solo ritenuto - considerata la gravità del fatto - di considerare come non espiata la pena corrispondente all'intera durata del periodo trascorso in affidamento).